

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli

Vice Presidente
Ferruccio Berto

Vice Presidente
Giovanni Cangemi

Vice Presidente
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale
Corrado Bondi

Segretario Culturale
Virginio Bobba

Tesoriere
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Circolare n. 88.1939.SS.P
Prot. 702.21.SS.P

Roma, 19 ottobre 2021

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**ALLE SEGRETERIE DEI
DIPARTIMENTI REG.LI ANDI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Invio per email

Oggetto: Aggiornamenti in tema fiscale

Cari Colleghi,

Vi segnaliamo qui di seguito un approfondimento riguardante la rassegna delle ultime novità fiscali di possibile Vostro interesse.

Si evidenziano alcune risposte dell'Agenzia delle Entrate a istanze di interpello, sia in tema di qualificazione del reddito – e di conseguenziale possibilità di avvalersi del credito d'imposta industria 4.0 e del credito d'imposta investimenti nel mezzogiorno – delle società tra professionisti (STP), sia in tema di contributo a fondo perduto – specificamente: (i) la non applicazione delle sanzioni in caso di contributo indebitamente percepito e restituito e (ii) le modalità di calcolo dello stesso per i professionisti titolari di partita iva individuale che partecipano contestualmente a una associazione professionale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti atti:

Risposta a interpello all'Agenzia delle Entrate n. 600 del 16 settembre 2021 – Credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 e credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015: società tra professionisti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello++n.+600+del+16+settembre+2021.pdf>

La suddetta risposta a interpello dell'Amministrazione Finanziaria è di particolare interesse poiché è stata fornita in relazione a istanza presentata da STP odontoiatrica e avente per oggetto 3 specifici quesiti:

- 1) la qualificazione del reddito prodotto dalle STP, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7407 del 17 marzo 2021;
- 2) l'accesso da parte delle STP alle agevolazioni fiscali previste a favore di imprese che realizzano investimenti;
- 3) la possibilità di cumulare il credito d'imposta industria 4.0 e il credito d'imposta investimenti nel mezzogiorno.

L'interpello, precisamente, è stato proposto da una STP che ha per oggetto principale *"...l'erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica svolti esclusivamente per il tramite dei soci*

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario
Luca Barzagli

Vice Presidente
Ferruccio Berto

Vice Presidente
Giovanni Cangemi

Vice Presidente
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale
Corrado Bondi

Segretario Culturale
Virginio Bobba

Tesoriere
Pasquale Di Maggio

persone fisiche entrambe in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione odontoiatrica...”, che intende realizzare un programma di investimenti “finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico”, alcuni dei quali rientranti nell’elenco dei cosiddetti beni “industria 4.0”.

Veniamo, quindi, alle risposte dell’Agenzia delle Entrate, tutte favorevoli al contribuente istante.

Sul primo punto – qualificazione del reddito prodotto dalle STP come reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo – la risposta dell’Agenzia delle Entrate, riprendendo un orientamento ormai consolidato è netta: le STP producono reddito d’impresa. In merito, occorre evidenziare come sia preferibile l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate a quella, molto discutibile, fornita dalla citata sentenza di Cassazione. La stessa Agenzia, infatti, precisa come *“ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in un’ veste giuridica societaria”*, rimandando, peraltro, anche alla Risoluzione della stessa Agenzia n. 35/e del 2018. In altre parole, considerando che le STP non costituiscono un genere autonomo ma che sono costituite secondo le tipologie societarie delle società di persone, di capitali o cooperative, sul piano fiscale esse sono soggette alle norme del reddito d’impresa, di cui agli articoli 6 ultimo comma (per le società di persone) e 81 (per le società di capitali e cooperative) del TUIR.

Dalla risposta fornita al primo quesito discende quella relativa alla seconda fattispecie posta: le agevolazioni industria 4.0 e investimenti nel mezzogiorno, infatti, sono riservate ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Di conseguenza tutte le STP possono usufruire di tali misure. In merito, riprendendo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda che:

- *“l’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 riconosce un credito d’imposta ... alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, entro il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione”;*
- *“l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ... ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”.*

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma anche la possibilità di cumulare i due crediti d’imposta, anche nel caso in cui siano originati dai medesimi investimenti. Unico limite, logicamente, sta nel fatto che *“tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.*

Risposta a interpello all’Agenzia delle Entrate n. 581 del 8 settembre 2021 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_581_08.09.2021.pdf/1bffb021-8d5f-7f0f-0209-e856ec2769e8

La suddetta risposta a interpello fornita dall’Amministrazione Finanziaria – analoga a quella resa con risposta a interpello n. 617 del 20 settembre 2021 – afferisce alle modalità di restituzione del contributo a fondo perduto nel caso esso sia stato indebitamente percepito a causa di obiettive incertezze sull’applicazione della norma.

Il caso posto dall’istante riguarda l’errato calcolo del volume del fatturato 2019 – grandezza di riferimento per la verifica del diritto a percepire il contributo a fondo perduto e del calcolo del relativo ammontare – poiché, ai fini di tale computo, era stato considerato il valore derivante

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

dall'estromissione dai beni aziendali di un immobile strumentale, fattispecie inclusa nel campo di applicazione dell'iva e, quindi, nella stessa nozione di "fatturato".

Successivamente alla ricezione del contributo, tuttavia, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/e del 14 maggio 2021, precisava che "il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva tale cessione di bene ammortizzabile non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del Decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso nel calcolo del fatturato del 2019". Di conseguenza, il contribuente si rendeva conto di aver percepito indebitamente il contributo a fondo perduto. Per tali ragioni lo stesso, tramite istanza di interpello, chiedeva all'Agenzia delle Entrate di poter riversare il contributo indebitamente incassato e i relativi interessi nel frattempo maturati, ma senza l'imputazione delle sanzioni.

In merito, la risposta dell'Agenzia è particolarmente interessante, poiché vengono riconosciute le ragioni dell'istante, facendo riferimento a uno dei principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, ovvero che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria" (articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000). Tale principio, osserva l'Agenzia, è stato specificamente richiamato anche dalla Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 25/e del 2020, che, sinteticamente, dispone:

- che, proprio in forza del suddetto principio, le sanzioni non sono dovute nei casi in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, apprenda di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con un successivo documento di prassi;
- che in tal caso, il contribuente sarà tenuto a restituire tempestivamente il contributo percepito e i relativi interessi, mediante versamento tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Risposta a interpello all'Agenzia delle Entrate n. 605 del 17 settembre 2021 – Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_60%205_17.09.2021+%282%29.pdf/32fa2a9d-d76e-07d9-7810-0f8272569737

La suddetta risposta a interpello fornita dall'Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di un professionista (avvocato) che nel 2019 ha operato come professionista singolo mentre nel 2020, dopo aver costituito una associazione professionale insieme ad altri colleghi, ha operato sia attraverso l'associazione che mediante la propria partita iva individuale.

L'istante, quindi, osservando che "la norma non fa alcun riferimento ai soggetti titolari di partita Iva individuale e che partecipano contemporaneamente a una Associazione Professionale", chiede di poter calcolare la variazione di fatturato tra 2019 e 2020 facendo esclusivo riferimento alle fatture da lui emesse, ovvero senza considerare il volume d'affari riconducibile all'associazione professionale.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è assai articolata, ma ineccepibile rispetto alla logica seguita, che trae origine dalle finalità dei contributi a fondo perduto disciplinati dalla legislazione emergenziale.

In sintesi:

- il professionista istante dovrà verificare la condizione del calo del fatturato 2020 rispetto al 2019, "avendo riguardo esclusivamente al fatturato ed ai compensi relativi ai clienti che gestisce in via autonoma rispetto a quelli confluiti" nell'associazione professionale;
- l'associazione professionale, al contempo, potrà verificare il proprio autonomo diritto a usufruire del medesimo contributo a fondo perduto considerando "gli effetti dell'acquisizione della clientela provenienti dai professionisti" che l'hanno costituita.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

La misurazione dell'ammontare del calo del fatturato ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto, quindi, dovrà essere fatta con riguardo alla clientela "conferita" o meno all'associazione professionale.

Anche in questo caso, infine, l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo le "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normattributionaria", dispone che la restituzione dell'eventuale contributo indebitamente percepito possa avvenire senza il pagamento delle relative sanzioni.

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente verso gli Associati dei Vostri territori.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. ~~Corrado~~ Bondi



Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda



A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588